

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2366/92 DELLA COMMISSIONE  
del 12 agosto 1992**

**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di  
prugne originarie della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2260/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Romania;

considerando che, per alcune varietà di prugne originarie della Romania, per sei giorni lavorativi consecutivi

mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2260/92 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 30.